

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4527

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

TESINI, BIASINI, BOSI MARAMOTTI, PATUELLI, PIRO

Presentata il 12 marzo 1987

**Istituzione presso l'Università di Bologna di nuovi
corsi di laurea decentrati in Romagna**

ONOREVOLI COLLEGHI! — I criteri da seguire per lo sviluppo e il riequilibrio del sistema universitario nazionale, attraverso lo strumento-base della programmazione quadriennale istituito dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sono stati ulteriormente definiti con la legge 14 agosto 1982, n. 590, in cui fra gli interventi prioritari del 1° piano quadriennale è compresa una migliore articolazione universitaria in Emilia-Romagna.

Tenuto conto che le priorità sono state individuate sulla base di esigenze ed aspettative maturate da tempo nelle diverse aree regionali (e che, nel caso dell'Emilia-Romagna, hanno trovato anche puntuale riscontro in una serie di proposte formulate dagli stessi atenei locali), appare ormai indifferibile una prima risposta, collocata in un quadro coerente rispetto alle scelte di fondo effettuate dal legislatore in questa materia. La presente proposta di legge si prefigge appunto lo

scopo di anticipare, con un provvedimento *ad hoc* ma con le medesime procedure fissate dal piano, l'attuazione degli obiettivi di riequilibrio, in riferimento alle attese concordemente manifestate dalle rappresentanze elettive della società emiliano-romagnola (Regione ed enti locali) e alla concreta disponibilità espressa dalle istituzioni universitarie.

L'anticipazione di un'offerta più articolata anche territorialmente di corsi di laurea corrispondenti ad una domanda formativa diffusa si rende necessaria, da un lato, per la fase iniziale di elaborazione e di operatività in cui si trova ancora il piano quadriennale, nonché per la processualità che caratterizza il riassetto dell'intero sistema universitario avviato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 382; dall'altro, per l'aggravarsi del disagio dell'utenza studentesca romagnola, costretta a riversarsi sugli altri atenei della regione, e in particolare su quello del capoluogo, dove l'indice di so-

vraffollamento — specie in alcune facoltà — si fa sempre più preoccupante. Basti ricordare un dato: dalle province di Forlì e Ravenna provenivano, nell'anno accademico 1985/86, quasi un quinto degli oltre 59.000 iscritti all'Università di Bologna.

L'orientamento che emerge dalla richiamata legislazione degli scorsi anni è assunto dai proponenti come principio-guida anche per quanto riguarda l'impostazione organizzativa del riequilibrio. L'esperienza ha infatti dimostrato che il problema non si risolve con la semplice moltiplicazione delle sedi universitarie, se mancano i presupposti essenziali per qualificare l'attività sotto il profilo sia didattico sia della ricerca scientifica, che costituiscono un binomio inscindibile: cioè strutture adeguate e personale idoneo a farne altrettanti poli di eccellenza. La strada per evitare gli errori del passato è invece quella di operazioni finalizzate di decentramento delle Università esistenti, per utilizzare in modo ottimale il patrimonio di risorse intellettuali e materiali di cui dispongono istituzioni accademiche di lunga tradizione.

Questa scelta — è opportuno sottolinearlo — si raccorda altresì con la « filosofia » comune ai provvedimenti di ordine generale che sono attualmente all'esame del Parlamento (la legge sull'autonomia universitaria, presentata al Senato, e quella sugli ordinamenti didattici, in discussione alla Camera), nei quali si attribuisce un ruolo centrale all'iniziativa autonoma dei singoli atenei nel processo di riordino del sistema. Ciò significa che le Università, a cominciare dalle più « dotate », sono chiamate a contribuire direttamente, nella specificità delle situazioni locali, alla soluzione dei problemi legati ad annosi squilibri.

La presente proposta tende quindi ad accelerare i tempi, rendendo operative scelte già maturate, sia da parte dell'ateneo bolognese, al quale spetta il compito di istituire i nuovi corsi di laurea decentrati nel territorio delle province di Forlì e Ravenna, sia da parte degli enti locali romagnoli, impegnati a predisporre le

condizioni più efficaci per il loro funzionamento. Il coinvolgimento delle amministrazioni locali interessate, nonché del mondo produttivo e sociale, negli aspetti connessi alle strutture che dovranno ospitare i nuovi corsi, costituisce d'altra parte un'importante occasione per consolidare i rapporti dell'Università con il mondo esterno, in significativa coincidenza con le celebrazioni del nono centenario della nascita dell'antico Studio bolognese.

Sulla base delle condizioni che già si sono determinate, da un lato attraverso le proposte di decentramento dei corsi formulate dagli organi dell'ateneo bolognese (delibera del Senato Accademico del 23 giugno 1986), dall'altro con la piena disponibilità delle singole realtà locali, si può fornire in via prioritaria l'indicazione dei comuni di Cesena, Forlì, Rimini e Ravenna quali centri in cui avviare l'istituzione di un polo universitario della Romagna. È questo, del resto, anche l'orientamento emerso dal dibattito svoltosi recentemente sui temi del riequilibrio del sistema universitario dell'Emilia-Romagna alla conferenza promossa dalla Regione (Bologna - 31 gennaio 1987) con la partecipazione di tutti i principali rappresentanti del mondo politico ed accademico.

La proposta di legge consta di 5 articoli:

l'articolo 1 prevede l'attivazione, presso l'Università degli studi di Bologna, di otto nuovi corsi di laurea, che avranno sede nelle province di Forlì e Ravenna;

l'articolo 2 stabilisce le modalità di assegnazione del personale docente e non docente;

l'articolo 3 fissa i criteri per le decisioni definitive circa le sedi dei corsi da decentrare;

l'articolo 4 riguarda l'organizzazione dipartimentale;

l'articolo 5 concerne le modifiche allo Statuto dell'ateneo bolognese conseguenti all'approvazione della presente legge.

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Istituzione di nuovi corsi di laurea).

1. Presso l'Università degli studi di Bologna, sono istituiti, a decorrere dall'anno accademico 1987-1988, i seguenti nuovi corsi di laurea:

a) facoltà di agraria: corso di laurea in scienze della trasformazione dei prodotti vegetali;

b) facoltà di ingegneria: corso di laurea in ingegneria ambientale e del territorio;

c) facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

1) corso di laurea in scienze dell'informazione;

2) corso di laurea in scienze della gestione e salvaguardia delle risorse marine;

d) facoltà di economia e commercio: corso di laurea in economia dei servizi con indirizzi aziendale, bancario, turistico e commerciale;

e) facoltà di lettere e filosofia: corso di laurea in storia e tutela dei beni culturali;

f) facoltà di scienze politiche: corso di laurea ad indirizzo politico-internazionale;

g) facoltà di magistero: corso di laurea in psicologia.

2. I corsi di laurea di cui al comma 1 sono attivati in sedi decentrate nel territorio delle province di Forlì e Ravenna, con priorità per i comuni di Cesena, Forlì, Ravenna e Rimini, da stabilirsi secondo quanto disposto dal successivo articolo 3.

ART. 2.

*(Organici del personale docente
e non docente)*

1. Nella prima applicazione della presente legge all'Università degli studi di Bologna sono assegnati i professori ordinari e straordinari, i professori associati ed i ricercatori di ruolo, ripartiti per facoltà, il cui numero è definito dal Ministro della pubblica istruzione, sentita l'Università di Bologna.

2. I posti relativi ai professori ordinari, straordinari, associati ed ai ricercatori sono tratti dalle dotazioni organiche, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

3. L'incremento dei ruoli organici nazionali del personale non docente è definito dal Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita l'Università di Bologna.

ART. 3.

(Sede dei corsi di laurea).

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro della pubblica istruzione, sentiti il Consiglio universitario nazionale e la Regione interessata, con proprio decreto stabilisce le sedi dei nuovi corsi da decentrare.

ART. 4.

(Organizzazione dipartimentale).

1. I nuovi corsi di laurea dell'Università degli studi di Bologna, di cui all'articolo 1 della presente legge, sono organizzati in dipartimenti secondo quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

ART. 5.

*(Modifica dello Statuto dell'Università
degli studi di Bologna).*

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge le autorità accademiche competenti provvedono, secondo le modalità stabilite dall'articolo 17 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, ad apportare allo statuto dell'Università degli studi di Bologna le modificazioni resesi necessarie a seguito dell'approvazione della presente legge.